

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3438 del 06/07/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo Da Vinci n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Sarsina, Località Tezzo Fogliana snc
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3635 del 06/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo Da Vinci n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Sarsina, Località Tezzo Fogliana snc

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 114 del 19/11/2019;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 21/09/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/187452 del 06/12/2021, dalla **SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.** nella persona del delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo Da Vinci n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento

adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Sarsina, Località Tezzo Fogliana snc e comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali;
- Valutazione impatto acustico.

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico per "RESTAURO E RIS. CONSERVATIVO DI TIPO C CON RIPRISTINO TIPOLOGICO PER LA PORZ. CROLLATA, RELATIVO AD UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE DA ADIBIRE AD AGRITURISMO in LOCALITA' TEZZO FOGLIAIA" (PRATICA 32/PROU/2021) attivato presso il SUAP in data 29/11/2021;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale è risultata correttamente presentata a seguito della documentazione trasmessa in data 04/05/2022, acquisita al Prot. Unione 16602 e da Arpae al PG/2022/79899 del 13/05/2022, e che da tale data sono stati riavviati i tempi del procedimento;

Vista pertanto la documentazione tecnico-amministrativa prodotta, depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 19554 del 30/05/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/90298 del 31/05/2022, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 31/05/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 19693 e da Arpae al PG/2022/100442 del 17/06/2022;

Atteso che in data 23/06/2022, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 22391 e da Arpae al PG/2022/108498 del 30/06/2022;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 15123 del 22/04/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/108540 del 30/06/2022 la Responsabile del Settore del Comune di Sarsina ha espresso il seguente parere: "*(...) Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 06/12/2021 contenente dichiarazione in merito all'impatto acustico da parte del Legale rappresentante del Soc. Agricola Righi S.R.L., (...) pervenuta in data 06/12/2021 prot. 10501, si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico.*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/07/2022.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nel Rapporto istruttorio di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie

articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03899340404) nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo Da Vinci n. 1, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Sarsina, Località Tezzo Fogliana snc.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 26 a.e.;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 774 lt, fossa Imhoff da 28 a.e., filtro batterico aerobico da 21,70 mc (h = 1,5 m) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 10 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena – Presidio Territoriale di Cesena di Arpae con nota del 01/07/2022 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/109308;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 06/12/2021 Prot. n. PG/2021/187452, così come successivamente integrate/modificate in data 17/06/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/10442 e in data 30/06/2022 al Prot. Arpae. PG/2022/108498;
- Tavola recante ad oggetto "Schema Fognature", datata 23/06/2022, acquisita agli atti in data 30/06/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/108498 (**allegata**).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Loc. Tezzo Fogliana snc - Sarsina
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica di tipo ricettivo
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	26 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 774 lt, fossa Imhoff da 28 a.e., filtro batterico aerobico da 21,70 mc (h = 1,5 m) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 10 a.e.
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lga. 152/2006 e s.m.i..
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico aerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
5. Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Il filtro batterico aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.